



La targa provvisoria **Legislazione,** **prassi e sanzioni**

Nella pratica comune ben poco, se non addirittura nulla, fatte salve le dovute eccezioni, si conosce(va) circa le peculiarità che riguardano lo speciale regime di targatura provvisoria di cui all'articolo 99 del vigente C.d.S., balzato agli onori delle cronache dei servizi di polizia stradale, ed all'interesse degli addetti ai lavori, attraverso l'avvenuta modifica degli articoli 93 e 132 dello stesso codice. Molte cose, anche nel pregresso, sono state dette dai preposti dicasteri, tuttavia sull'argomento, ancora oggi, non è raro imbattersi in improbabili teorie talvolta dettate più dal sentito dire delle voci comuni che, rapidissime, si diffondono attraverso chat che non si sa bene da chi siano alimentate, nell'ormai pressoché atavica gara a chi la spara più grossa in un susseguirsi di elucubrazioni che non si capisce in quali basi giuridiche trovano radicamento. In un ciclo di incontri dedicati ai temi di cui al novellato articolo 93 C.d.S., affrontando la fattispecie legata all'articolo 99, nel constatare alcune perplessità su questo particolare regime di targatura temporanea, da più parti mi è stato chiesto di andare a mettere nero su bianco ciò che è stato detto in aula, e nel raccogliere la richiesta eccoci qua ...

Il regime di targatura temporanea

Quello della targa d'immatricolazione temporanea è un regime adottato in diversi Stati membri dell'Unione europea che consente la circolazione del veicolo per un breve periodo prima di ottenere l'immatricolazione definitiva all'interno dello stesso Stato, ovvero prima di lasciare quel territorio per raggiungere il nuovo Paese di immatricolazione.

Foglio di via e targa provvisoria

Per quanto ci riguarda, anche l'Italia dispone di un sistema di targatura "temporanea", i cui contenuti si rinvencono nell'articolo 99 del vigente codice stradale che al comma 1 testualmente recita:

"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri." Lo stesso articolo, ai sensi del comma 1-bis, consente "alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità." Così come è consentito, ai sensi del successivo comma 1-ter, per i "veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".

Quali sono i documenti che devono accompagnare la targa provvisoria?

Il comma 1 dell'articolo 99 prevede che i veicoli per i quali può essere rilasciata la targa provvisoria debbano essere muniti di un **foglio di via** nel quale, ai sensi del successivo comma 2, deve essere indicato il percorso, la durata, che non può eccedere i sessanta giorni, e le eventuali prescrizioni tecniche. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'Ufficio Motorizzazione Civile può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. Con circolare prot. 4612/M350 dell'8 marzo 2004, la Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, ha ritenuto opportuno evidenziare che la validità del foglio di via e della relativa targa provvisoria non può ritenersi limitata alla sola circolazione sul territorio nazionale sino al confine di Stato, bensì per tutto il tragitto complessivamente necessario per il raggiungimento della destinazione all'estero. Infatti, ai sensi degli art. 35 e 36 della Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968, ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio

territorio dei veicoli immatricolati (*anche temporaneamente*) nel territorio di un'altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione. Al riguardo, sebbene per norma di diritto interno non v'è dubbio che il foglio di via e la relativa targa provvisoria, rilasciati ai sensi dell'art. 99 C.d.S., soddisfino appieno i descritti requisiti, attraverso la citata circolare è stato indicato agli Uffici Motorizzazione Civile che, in aggiunta al foglio di via, rilascino **un'attestazione**, redatta su carta intestata dell'Amministrazione contenente: l'intestazione dell'Ufficio; la data e il numero di protocollo; il numero di targa provvisoria; le generalità dell'utente; la categoria, la fabbrica e il tipo, il numero di telaio e la massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto del veicolo; il luogo di partenza in Italia ed il luogo di destinazione all'estero; la validità temporale; la prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi; gli estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente; il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario addetto. Alla luce di quanto precede, rispetto ai documenti che devono accompagnare nella circolazione su strada un veicolo munito di targa provvisoria, gli scenari possibili sono essenzialmente due, ossia:


Veicolo non immatricolato	Veicolo radiato destinato all'esportazione
<ul style="list-style-type: none"> • Foglio di via ex art. 99, comma 2, C.d.S.; • Attestazione redatta su carta intestata della Motorizzazione Civile, qualora il veicolo fosse destinato all'esportazione; • Certificato assicurativo; • Carta verde, qualora il veicolo fosse destinato in Paesi in cui non vige il regime della copertura automatica; • Carta rosa, qualora il veicolo fosse destinato in Paesi nei quali non vige il regime della carta verde e nessun altro tipo di accordo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Foglio di via ex art. 99, comma 2, C.d.S.; • Attestazione redatta su carta intestata della Motorizzazione Civile; • Carta di circolazione annullata e non valida per la circolazione ex art. 103, comma 1, C.d.S.; • Certificato assicurativo; • Carta verde, qualora il veicolo fosse destinato in Paesi in cui non vige il regime della copertura automatica; • Carta rosa, qualora il veicolo fosse destinato in Paesi nei quali non vige il regime della carta verde e nessun altro tipo di accordo.

Come è fatta una targa provvisoria?

Per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi non immatricolati, ovvero radiati dalla circolazione, che devono spostarsi alle condizioni di cui all'articolo 99, comma 1, C.d.S., è prevista l'emissione da parte degli Uffici Motorizzazione Civile della targa provvisoria distinta per categoria di veicoli: autoveicoli e motoveicoli. Sebbene la norma parli di targa, non si tratta in senso stretto di una placca su supporto metallico, ma piuttosto di un modulare, a stretto rendiconto per le articolazioni periferiche del dicastero delle infrastrutture e trasporti, da apporre nella parte posteriore del

veicolo, sicché per gli autoveicoli, contrariamente a quanto avviene in sede di registrazione ordinaria, non è prevista l'emissione di una targa provvisoria anteriore. L'art. 255 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada individua i criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie. I modelli M.C. 848 ed M.C. 849, rispettivamente per autoveicoli e motoveicoli, sono realizzati su un supporto in cartone ad angoli arrotondati con quattro fori del diametro di 5 mm., e recano il dato su due linee parallele in cui nell'ordine appaiono in stampa: cinque caratteri numerici, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana

che sormonta la dicitura mod. M.C. 848 o mod. M.C. 849, quindi la sigla alfanumerica distintiva dell'Ufficio Motorizzazione Civile di emissione di cui all'Appendice XI, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



*Targa provvisoria per autoveicoli
Mod. M.C. 848 – 275 x 200 mm*



*Targa provvisoria per motoveicoli
Mod. M.C. 849 – 165 x 165 mm*

Targa provvisoria e R.C. Auto

Così per come avviene per tutti i veicoli oggetto di immatricolazione ordinaria, anche quelli che si spostano muniti di targa provvisoria soggiacciono al regime della R.C. Auto obbligatoria, sicché una volta ottenuta la registrazione il soggetto cui è attribuita la speciale targatura deve provvedere a corrispondere il premio assicurativo a garanzia della responsabilità civile, stipulando una polizza con un'impresa nazionale, ovvero estera in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, abilitata dall'IVASS all'esercizio del Ramo 10, che procederà all'emissione del certificato assicurativo e, qualora necessario, della carta verde, (l'elenco delle imprese abilitate è consultabile dal portale <https://www.ivass.it/homepage/index.html>). Sul punto in questione, tanto per fugare alcune inesatte indicazioni, il più delle volte dettate dalla mancata conoscenza della materia, corre l'obbligo di precisare che rispetto a quanto fin qui detto sussiste una deroga nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro. Secondo il contenuto dell'art. 15, paragrafo 1 e 2, della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, in deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della Direttiva 88/357/CEE, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, alle seguenti e concorrenti condizioni oggettive:

- *la deroga trova efficacia a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente;*
- *il regime derogatorio non può durare più di trenta giorni, ancorché il veicolo non sia stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.*

È interessante far rilevare che, nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante l'anzidetto regime derogatorio, e risulti privo di assicurazione, il Bureau nello Stato membro di destinazione sarà responsabile dell'indennizzo previsto. Con il comunicato del 7 febbraio 2011, a commento di un caso concernente la fattispecie derogatoria in argomento, l'ISVAP si era così espresso, specificando: "L'unica fattispecie in cui il contratto di assicurazione R.C. auto può essere emesso da una impresa di assicurazione estera non abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in Italia è il caso di importazione di veicoli da uno Stato membro all'altro, a condizione che la durata della garanzia assicurativa non sia superiore a 30 giorni e che l'assicurato possa documentare che il veicolo è effettivamente oggetto di importazione." Come ovvio, la circolazione del veicolo non garantito da R.C. Auto è sanzionata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 193 C.d.S.

Illeciti amministrativi previsti dall'articolo 99 C.d.S.

I conducenti dei veicoli posti in circolazione ai sensi dell'articolo 99, in violazione del comma 3 e 4 dello stesso articolo sono assoggettabili alle rispettive sanzioni amministrative pecuniarie e, nel caso dette condotte siano reiterate, alla quarta violazione, per effetto del contenuto del successivo comma 5, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con le procedure di cui all'articolo 213 C.d.S.

Art. 99	Sanzione amministrativa e precetto violato
comma 3	sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 26 ad euro 102 per chiunque circola senza avere con sé il foglio di via o la targa provvisoria;
comma 4	sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 42 ad euro 173 per chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via;
comma 5	ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento da euro 87 ad euro 345 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Norme del codice stradale che richiamano l'articolo 99 C.d.S.

Tra le norme che espressamente richiamano l'articolo 99, e quindi concernenti determinate situazioni per le quali è necessario ricorrere all'emissione del foglio di via e della targa provvisoria, rientrano a pieno titolo i seguenti articoli del C.d.S.:

- 93, comma 1-quater, per come introdotto dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1) del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
 - 103, comma 1, per come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 98/2017;
 - 132, comma 1, secondo periodo, per come introdotto dall'art. 29-bis, comma 1, lett. b), n. 1) del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Questo, nello scenario attuale, tutto ciò che forse nessuno prima d'ora vi aveva mai detto riguardo alla circolazione in regime di targa provvisoria. ■

*** Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica**

Principali norme di riferimento	Bibliografia
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicato congiunto MIT ACI del 11.12.2019 • Circ. MI 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019 • Circ. MIT prot. n. 33292 del 20.12.2018 • Legge 1 dicembre 2018, n. 132 • D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 • Circ. MI MIT n. 954 e n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11.01.2013 • ISVAP comunicato del 7 febbraio 2011 • Direttiva 2009/103/CE • Circolare MIT n. 4612/M350 del 08.03.2004 • Direttiva 2003/127/CE • Direttiva 1999/39/CE • Legge 5 luglio 1995, n. 308 • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. • Direttiva 88/357/CEE • Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968 	<p>R. Chianca – G. Fazzolari “<i>Il controllo dei veicoli unionali e stranieri</i>” Maggiori Modulgrafica</p> <p>R. Chianca – G. Fazzolari “<i>La copertura assicurativa dei veicoli con targa estera</i>” Fondazione ASAPS S.S.U.</p> <p>R. Chianca – G. Fazzolari “<i>Veicoli con immatricolazione temporanea estera... è applicabile l'art. 93/1-bis?</i>” ne il Centauro n. 219/2019</p> <p>R. Chianca – G. Fazzolari “<i>Veicoli con targa estera – Riformati gli articoli 93 e 132 del C.d.S. Cosa cambia veramente e cosa rimane invariato</i>” www.asaps.it</p> <p>R. Chianca – G. Fazzolari “<i>Veicoli con targa estera – Brevi commenti alla circolare della Motorizzazione del 20.12.2018</i>” www.asaps.it</p>

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato di appartenenza.